



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale Per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale Crema Due *Margherita Hack*

Via Renzo Da Ceri, 2h – Telefono 037330115 - 26013 Crema (CR)

Codice meccanografico **CRIC825003** – Codice Fiscale **91037320198**

Codice Univoco Ufficio **UFW9HY** - Codice IPA: **iccd_01**

E-mail: cric825003@istruzione.it – E-mail PEC: cric825003@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://iccremadue.edu.it/>

Protocollo n. vedasi in segnaturo

Circolare n. 111

Crema, 30/03/2026

Ai genitori /tutori degli alunni e delle alunne

Alla FS per inclusione

Alla Commissione Inclusione

Ai/Alle docenti di sostegno

Al DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025 e dell'O.M. 27 del 16 febbraio 2026.

Con la presente si informa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 recante “*Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno*” nonché successivamente, con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, ha disciplinato la tutela della continuità didattica sui posti di sostegno, consentendo alle Famiglie di richiedere, per l’anno scolastico 2026/2027, la conferma del docente di sostegno che ha seguito il proprio figlio/a nell’anno scolastico in corso.

La disciplina normativa richiamata si applica esclusivamente all’anno scolastico 2026/27 ed è volta a garantire la continuità didattica nel prossimo anno scolastico degli insegnanti di sostegno con incarico a tempo determinato, su richiesta della Famiglia e previa valutazione del Dirigente Scolastico.

Le Famiglie interessate potranno inoltrare la richiesta di continuità didattica del docente di sostegno inviando entro il 31 maggio 2026 il modulo allegato all’indirizzo mail cric825003@istruzione.it con oggetto “Richiesta continuità didattica”; successivamente, il Docente di sostegno titolare esprimerà la propria volontà di essere confermata/o.

Il Dirigente Scolastico valuterà quindi la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta di conferma del docente, sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione

Firmato digitalmente da TERESA CAZZATO

dell'alunno/a e della classe e ne comunicherà l'esito entro il 15 giugno 2026 al docente, alla Famiglia e all'Ufficio Scolastico Territoriale competente.

Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2025/26 una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Qualora sussista questo prerequisito, le seguenti categorie di docenti possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate:

- docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità o delle altre condizioni previste dall'art. 3 del DM 32/2024 da parte del personale docente interessato;
- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado;
- docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che, in caso di incapienza delle GPS di prima e seconda fascia relative ai posti di sostegno, nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base dello scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Riepilogando ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 27 del 16 febbraio 2026, la riconferma è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- ✓ Richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia **entro il 31 maggio 2026**
- ✓ Dichiarazione di disponibilità del docente a permanere sullo stesso posto di sostegno **entro il 31 maggio 2026;**
- ✓ Valutazione positiva del Dirigente scolastico, sentito il GLO, il cui esito va comunicato all'USR ed alla famiglia del discente **entro il 15 giugno 2026**
- ✓ Accertamento del diritto alla nomina da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente previa verifica della disponibilità del posto per l'a.s. successivo 2026/27 e pubblicazione degli esiti **entro il 31 agosto 2026.**

Si specifica, inoltre, che il/la docente di Sostegno dovrà confermare la propria disponibilità alla nomina con priorità nella domanda per le max 150 preferenze (in estate) e indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto /fino al 30 giugno su posto intero e/o spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L'espressione di volontà da parte del docente nella domanda per le max 150 preferenze è considerata definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente potrà essere confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento

delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale. Qualora non abbia espresso la volontà di accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

Infine si ritiene opportuno evidenziare che, come stabilito dall’O.M. in oggetto, “la continuità del docente di sostegno dipende dalla disponibilità del posto dopo le operazioni per il personale a tempo indeterminato e in esito all’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili”.

Per ogni ulteriore dettaglio e informazione si invita a prendere attenta visione della Nota-MIM prot. n.7766-del-26.03.2026 che si allega alla presente.

Si allega Modulo utilizzabile per le Famiglie per presentare la richiesta.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Professoressa Teresa Cazzato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa